Tribunale di Trento

R.G. N. 60/2017

Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti magistrati:

dott. Renata Fermanelli	presidente
dott. Giuliana Segna	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

a definizione del procedimento di reclamo presentato da [redacted] e come in epigrafe iscritto, pronuncia la seguente

Ordinanza su reclamo contro provvedimenti cautelari

(art. 669 terdecies cpc)

La reclamante [redacted] (II), già ricorrente soccombente in prima istanza, si duole della condotta asseritamente perpetrata ai suoi danni da [redacted] (TS) mediante la pubblicazione di un post su internet.

Secondo la tesi della reclamante, la condotta della TS integra gli estremi della concorrenza sleale, in quanto idonea a determinare presso la clientela il discredito della II (art. 2598, n. 2) cc).

La pubblicazione del post e il suo contenuto sono pacifici.

In esso si legge:

"le indagini delle autorità spagnole (Procura di Madrid "Osservatorio contro la corruzione" e la Policia Nacional) procedono a ritmo serrato ed intanto l'inesistente percorso della cd "Convalida a Licenciado en derecho" (corso di laurea ESTINTO dal 2001) è completamente BLOCCATO da giugno 2016: nessun titolo è stato né verrà emesso.

Firmato Da: SIEFF BENEDETTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b73c2 - Firmato Da: FERMANELLI RENATA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10d7f0

I soggetti coinvolti sono tutti assolutamente noti alle Autorità spagnole a cominciare dagli intermediari ITALIANI (soci e legali rappresentanti) che si nascondono dietro le società costituite in Spagna…
Dopo puntuali verifiche pressi i registri pubblici spagnoli segnaliamo, inoltre, a beneficio di tutti che la società [redacted] *che si ostina a proporre un "percorso" (eufemismo) sotto indagine penale in Spagna:*
- NON presenta regolare bilancio in Spagna dal 2012 (dopo 5 anni c'è la cancellazione d'ufficio dal 'registro mercantil' in base alla legge spagnola … i clienti lo sanno per caso?);
- in Italia NON risulta iscritta nessuna 'sede secondaria' presso le camere di commercio italiane (nonostante ben due uffici per le pubbliche relazioni).
Avete capito da soli vero? Bravi …".
E' altresì pacifico che la TS abbia successivamente modificato il post (v. pp. 3, 4 memoria di costituzione della reclamata, non specificatamente contestata in punto dalla reclamante alla prima udienza).
Questo il testo del nuovo post:
"le indagini delle autorità spagnole (Procura di Madrid "Osservatorio contro la corruzione" e la Policia Nacional) procedono a ritmo serrato (vedi LINK sottostante) ed intanto l'inesistente percorso della cd "Convalida a Licenciado en derecho" è completamente BLOCCATO da giugno 2016: nessun titolo è stato né verrà emesso.
I soggetti coinvolti sono tutti assolutamente noti alle Autorità spagnole a cominciare dagli intermediari ITALIANI (soci e legali rappresentanti) che si nascondono dietro le società costituite in Spagna…

Firmato Da: SIEFF BENEDETTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b73c2 - Firmato Da: FERMANELLI RENATA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10d7f0

Dopo puntuali verifiche pressi i registri pubblici spagnoli segnaliamo, inoltre, a beneficio di tutti che la società [redacted]

- NON presenta regolare bilancio in Spagna dal 2012 (dopo 5 anni c'è la cancellazione d'ufficio dal 'registro mercantil' in base alla legge spagnola … i clienti lo sanno per caso?);

- in Italia NON risulta iscritta nessuna 'sede secondaria' presso le camere di commercio italiane (nonostante ben due uffici per le pubbliche relazioni),

- risulta intestataria solo di 1 conto corrente (spagnolo naturalmente)".

E' altrettanto pacifico che le parti siano dirette concorrenti nel mercato dei servizi a soggetti che siano interessati a conseguire in Spagna titoli di abilitazione all'esercizio della professione forense.

Orbene, ritiene questo collegio che i toni impiegati sia nel post originario che in quello modificato superano i limiti della continenza e, inseriti nel rapporto concorrenziale tra le parti, appaiono chiaramente volti a screditare, agli occhi della clientela comune, l'immagine e l'operato della TS.

Va subito detto che, come si vede, le differenze tra il primo post e quello modificato sono minime e tutto sommato irrilevanti, là dove il secondo conserva una carica lesiva sufficiente a ritenere integrato l'illecito anticoncorrenziale, il che assorbe ogni eccezione della reclamata TS di sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo alla reclamante II, la quale diversamente conserva l'interesse a reagire rispetto ai potenziali effetti pregiudizievoli di una condotta che assume i connotati di un illecito permanente (attesa la possibilità di rimuovere il post medesimo).

Firmato Da: SIEFF BENEDETTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b73c2 - Firmato Da: FERMANELLI RENATA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10d7f0

Anche limitando l'analisi al post modificato, va primariamente osservato che l'accostamento tra le notizie che si riportano in premessa e la II non deve affatto ritenersi causale, ed è anzi chiaro che il post miri ad imputare direttamente alla II ogni connotato negativo insisto nelle notizie che si riferiscono (l'indagine penale in corso; l'invalidità del percorso formativo, pacificamente facente parte dell'offerta commerciale della II; la funzione di schermo della società).
Vengono poi aggiunti ulteriori fatti direttamente imputati alla II (le irregolarità civilistiche, contabili e amministrative) e del tutto eterogenei rispetto ai primi, il che manifesta la propensione di TS a raccogliere e comunicare in un unico contesto quante più possibile notizie negative sulla concorrente II.
La continenza risulta poi abbondantemente superata nell'eccesso di enfasi, anche tramite l'uso del maiuscolo e delle virgolette, dove malcelati eufemismi (che l'autore del post si premura addirittura di segnalare al lettore poco attento) presto trascendono in attacchi diretti. A ciò devono aggiungersi espressioni dai toni eccessivamente recisi e netti su un aspetto, quello della validità e legittimità del percorso di studi proposto dalla concorrente II, il quale, implicando la soluzione di questioni giuridiche (come si dà conto nell'impugnata ordinanza), richiede invece maggiore prudenza espositiva, con l'apertura al dubbio propria dell'espressione di un'opinione interpretativa.
Ove poi non fosse ancora sufficientemente chiaro che i post siano precisamente indirizzati all'utenza condivisa dalle parti, ciò viene finalmente denunciato da precise frasi, quali: *"Avete capito da soli vero? Bravi …"; "… a beneficio di tutti …"; "…i clienti lo sanno per caso?";* frasi, queste ultime due, rimaste anche nella versione modificata del post.

Firmato Da: SIEFF BENEDETTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b73c2 - Firmato Da: FERMANELLI RENATA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10d7f0

La chiara finalità anticoncorrenziale e il superamento dei limiti della continenza – anche, come detto, tramite l'accostamento di fatti eterogenei – configurano l'illecito concorrenziale, restando irrilevante ogni ulteriore indagine circa il rispetto del requisito della verità, quantunque putativa, di quanto detto nel post (e anche lasciando in disparte la considerazione che, in relazione all'espressione di orientamenti interpretativi circa la legittimità o meno del percorso formativo offerto dalla II, tale requisito non può che declinarsi nei termini di una diligente ricerca sui presupposti dell'analisi). Tanto sia detto a superamento delle numerose eccezioni della reclamata in punto, premendosi aggiungere che la reclamata medesima, nel momento in cui si trova nel descritto contesto di concorrenza con la II e una volta accertato che i post sono idonei a realizzare la finalità di ottenere un vantaggio competitivo, non gode, a giustificazione della propria condotta, della stessa copertura di cui gode l'esercizio del diritto di critica o del diritto di cronaca, cui corrisponde il diritto ad essere informati.
Nei termini che precedono, sussiste la parvenza di fondatezza del diritto azionato dalla reclamante II, mentre il pericolo nel ritardo è insito nella stessa condotta di TS, la quale, proprio perché perpetrata tramite la comunicazione su internet, produce effetti lesivi immediati e destinati a perdurare, occorrendosi infine aggiungere che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la concorrenza sleale si configura anche in presenza di un pericolo di danno concorrenziale, inteso come difficoltà di mercato potenzialmente arrecata all'altrui impresa.
La domanda della reclamata merita pertanto accoglimento nei limiti in cui mira alla rimozione dei post denigratori, con inibizione – a fini di effettività della tutela – della

Firmato Da: SIEFF BENEDETTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b73c2 - Firmato Da: FERMANELLI RENATA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10d7f0

reiterazione della condotta, in questo modo realizzandosi lo scopo dell'eliminazione del pregiudizio imminente e irreparabile perseguito con la tutela cautelare offerta dall'art. 700 cpc. La domanda non merita invece seguito alcuno nella parte in cui è volta a chiedere pubblicazioni di smentita e rettifica da parte della TS, trattandosi di tutela risarcitoria in forma specifica da invocarsi nel giudizio di merito.

Trattandosi di obblighi di fare, merita accoglimento l'istanza ex art. 614bis cpc della reclamante, ritenendo questo collegio di fissare nella misura di euro 50,00 la penalità per ogni giorno di violazione o inosservanza del precetto di cui al dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc. I compensi di avvocato sono liquidati, per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi del DM n. 55 del 2014 come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, ogni altra istanza o eccezione respinta, accogliendo come in motivazione il reclamo:

1) revoca l'ordinanza impugnata;
2) condanna [redacted] alla rimozione dei messaggi riportati in motivazione;
3) inibisce a [redacted] di pubblicare nuovamente i messaggi di cui al capo 2) che precede;
4) condanna [redacted] al pagamento, ai sensi dell'art. 614bis cpc, della somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza alla condanna di cui al capo 2) e per ogni giorno di violazione dell'inibizione di cui al capo 3);
5) condanna [redacted] al rimborso in favore di [redacted] delle spese processuali dei due gradi di

Firmato Da: SIEFF BENEDETTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b73c2 - Firmato Da: FERMANELLI RENATA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10d7f0

giudizio, che liquida in complessivi euro 3043,70 per compensi di avvocato, euro 607,00 per spese, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.

Trento, 2 febbraio 2017

Il giudice estensore — Il presidente

Benedetto Sieff — Renata Fermanelli

Firmato Da: SIEFF BENEDETTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b73c2 - Firmato Da: FERMANELLI RENATA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10d7f0